

REGOLAMENTO REGIONALE 30 marzo 2026, n. 1

“Regolamento attuativo della modifica urgente all’art. 53 (Asilo nido), Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4, attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 326 del 27/03/2026 di approvazione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

(Modifica dell’articolo 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4)

1. Al comma 1 del paragrafo “Ricettività” dell’art. 53 (Asilo nido) del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., dopo il periodo: “La ricettività minima e massima del nido di infanzia, espressa in termini di capienza, è fissata rispettivamente a 20 e 60 posti bambino.”, è aggiunto il seguente: “Il predetto limite può essere superato al solo fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta educativa previsti da programmi di finanziamento europei e nazionali”.

Il presente regolamento è dichiarato urgente, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 Marzo 2026

DECARO